

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1817

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VENTRE, CONDORELLI, BOGGIO, D'AMELIO e
COVIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1989

Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette
a fini speciali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo proporre la riforma delle scuole di ostetricia annesse ed autonome e dell'ordinamento del personale ad esse afferente, tenuto conto che l'attuale legislazione risale a più di mezzo secolo fa, esattamente al 1936, salvo alcuni ritocchi, e, pertanto, è da considerare superata e non consona ai tempi moderni. La riforma si impone con urgenza in considerazione della grave crisi nella quale esse si dibattono da tempo, tanto che più di una volta la riforma è stata proposta senza peraltro essere riusciti a completarne l'iter legislativo. A tale proposito si richiamano:

a) proposta di legge n. 2618, articolo 16, concernente i direttori di scuole autonome di

ostetricia, approvata dal Senato nella seduta del 14 febbraio 1985 (atto Senato n. 57);

b) seduta in sede legislativa della VIII Commissione permanente istruzione e belle arti della Camera dei deputati del 18 luglio 1985 (Resoconto stenografico n. 49, pag. 26);

c) ordine del giorno dei senatori Panigazzi, Boggio, Ulianich, Puppi, Berlinguer e Spitella, accettato dal Governo ed approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1985 (Resoconto delle Giunte e delle Commissioni del Senato n. 406, pag. 46);

d) disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Panigazzi e Boggio, n. 1799, comunicato alla Presidenza il 24 aprile 1986 e avente il titolo: «Trasformazione delle scuole autonome di

ostetricia in scuole dirette a fini speciali», decaduto per la fine anticipata della legislatura.

Al fine di rendere agevole il significato e la portata del nostro disegno di legge riteniamo opportuno riassumere brevemente i precedenti e la situazione attuale delle scuole in parola.

Dopo l'unità d'Italia, con regio decreto 10 febbraio 1876, n. 2957, veniva per la prima volta approvato un «Regolamento delle scuole di ostetricia per le levatrici» al fine di unificare gli ordinamenti esistenti nei vari Stati. La prima legge organica, la n. 5849, che risale al 22 dicembre 1888, meglio conosciuta come «legge Crispi», stabiliva che, per l'esercizio delle professioni di medico, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo, levatrice, era necessario essere maggiorenni e laureati o diplomati presso una università o scuola del Regno. Col regio decreto-legge n. 1634 del 1927, per l'ammissione alle scuole di ostetricia (a corso triennale) veniva richiesto il diploma di scuola media inferiore (a quei tempi la scuola d'obbligo si fermava alle elementari) e veniva ribadito che gli studi relativi si sarebbero compiuti in scuole annesse alle cliniche ostetrico-ginecologiche delle università o in scuole istituite in città prive di cliniche ostetrico-ginecologiche universitarie. Tali principi furono confermati con il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo 1937, n. 921, dal titolo: «Ordinamento delle scuole di ostetricia e disciplina giuridica della professione di levatrice», e con il regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2647, nel quale tra l'altro il titolo di levatrice veniva sostituito con quello di ostetrica. Per quanto concerne i direttori delle scuole va ricordato che il regio decreto-legge n. 2128 del 1936, attualmente vigente, all'articolo 8 recita: «Ai posti di professore-direttore delle scuole autonome si provvede con la nomina per concorso o per trasferimento.

Ai professori-direttori si applicano, in quanto sia possibile, le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari, comprese quelle per i concorsi, le nomine, i conferimenti del grado di ordinario, i trasferimenti, gli incarichi e le supplenze...

Le relative proposte devono essere fatte - salvo il diritto di iniziativa del Ministro per l'educazione nazionale ai sensi del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - dal rettore dell'università cui compete la vigilanza sulla scuola, sentita la facoltà di medicina e chirurgia».

Le scuole autonome sono tuttora sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, il quale la esercita tramite l'università determinata nel decreto di istituzione, che è un decreto del Presidente della Repubblica emanato di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della sanità, del tesoro, di grazia e giustizia; va altresì precisato che tutte quelle scuole sorte come autonome in città diventate poi sedi universitarie, quali Brescia, L'Aquila, Trieste, Verona, sono diventate annesse in seguito alla istituzione delle relative facoltà di medicina. Nelle scuole annesse il direttore è, di regola, il direttore dell'istituto di ginecologia ed ostetricia della facoltà di medicina, mentre nelle scuole autonome vi è un professore-direttore che ricopre un posto al quale si accede per concorso universitario del tutto simile a quello dei professori universitari. Per quanto concerne i professori-direttori delle scuole autonome, va ulteriormente precisato che il primo comma dell'articolo 3 (Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario) del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, recita: «Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i vincitori di concorsi a professore aggregato espletati o banditi anteriormente alla data stessa, nonché i direttori di ruolo delle scuole autonome di ostetricia...». Il successivo decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle università, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al quindicesimo comma dell'articolo unico stabiliva: «I direttori di scuola autonoma di ostetricia di ruolo ed in servizio alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto sono immessi nel ruolo dei professori ordinari».

Allo stato attuale esistono soltanto due scuole autonome con professori-direttori di ruolo (Caserta e Novara). Con le leggi del 1936 e del 1940 si è andati avanti fino a quando, con la legge 23 dicembre 1957, n. 1252, il corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica fu ridotto da tre a due anni, ma, contemporaneamente, fu introdotto, per l'ammissione, il requisito del possesso del diploma di infermiere professionale (il cui conseguimento richiedeva allora due anni) o, in alternativa, del superamento del primo triennio dei corsi di medicina. Inizia da questo momento la crisi delle scuole di ostetricia: molte aspiranti, conseguito il diploma di infermiere professionale, in vista di una occupazione immediata rinunciano ad iscriversi alla scuola di ostetricia; ad evitare ciò si ricorre all'espedito delle scuole di infermiere professionale propedeutiche, ossia che prevedono il rilascio del relativo diploma soltanto dopo il conseguimento del diploma di ostetrica. L'espedito però fallisce perchè dichiarato illegittimo. La crisi si acuisce allorchè, nel 1971, con la legge n. 124, per l'ammissione alle scuole infermieristiche e a quelle di ostetricia viene richiesta l'idoneità al terzo anno di scuola secondaria superiore (in pratica altri due anni dopo l'attuale scuola dell'obbligo); si arriva all'assurdo che chi si era iscritta ed aveva conseguito il diploma di infermiere professionale col diploma di scuola media inferiore, in base alla nuova normativa, non poteva iscriversi alla scuola di ostetricia. Ed ancor più la crisi si acuisce quando, nel 1975, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 867, la durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale viene elevata a tre anni.

In breve, allo stato attuale, per conseguire il diploma di ostetrica occorrono: otto anni di scuola dell'obbligo, più due anni di scuola secondaria superiore, più tre anni di scuola infermieristica, più due anni di scuola di ostetricia, per un totale di quindici anni. Conseguenze: tutto bene per quanto concerne la scuola elementare, media e secondaria superiore; non altrettanto per il requisito del

diploma di infermiere professionale. A parte l'inutilità di spendere tre anni per una preparazione infermieristica che, ai fini di quanto occorre all'ostetrica, è dispersiva e si potrebbe ben condensare in un anno, fallito l'espedito delle scuole di infermiere professionale propedeutiche per evitare di rilasciare il diploma dopo i tre anni di corso, la maggior parte delle aspiranti ostetriche, conseguito il diploma di infermiere professionale, per le possibilità di impiego che esso offre, sono disincentivate dal seguire un successivo corso di due anni molto impegnativo, che non permette distrazioni e che non gratifica neanche dal punto di vista economico. Molto spesso si iscrivono, ma, per il lavoro di infermiere professionale che contemporaneamente quasi tutte le allieve svolgono, sono costrette a rinunciare (da un'indagine promossa nelle varie scuole risulta che le rinunce superano il 50 per cento); eccezionale è poi il caso di chi si iscrive alla facoltà di medicina e supera il primo triennio per puntare alla scuola di ostetricia. Ora, tenuto conto anche della situazione esistente nei Paesi della CEE, ove per accedere alle scuole di ostetricia si richiede un titolo di studio equipollente al diploma di scuola secondaria superiore (la maturità), la soluzione migliore sarebbe la seguente:

1) richiedere per l'iscrizione alle scuole di ostetricia il diploma di scuola secondaria superiore, requisito necessario per l'iscrizione all'università;

2) abolire il requisito del diploma di infermiere professionale e quello del primo triennio della facoltà di medicina;

3) portare la durata del corso di ostetricia a tre anni;

4) inserire le scuole di ostetricia in quelle universitarie dirette a fini speciali, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.

Una tale riforma consentirebbe anche di unificare il duplice modello delle scuole annesse ed autonome rivelatosi anacronistico. Inoltre, il diploma rilasciato dalle scuole di ostetricia trasformate in scuole dirette a fini speciali avrebbe anche valore abilitante per l'esercizio professionale. È ovvio che gli attuali

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professori-direttori di scuole di ostetricia, di ruolo, i quali, come è stato ricordato, più volte sono stati equiparati ai professori universitari ordinari, avranno la facoltà di essere collocati, a domanda, nel suddetto ruolo attuando in tal modo un principio costituzionale che non legittima discrimina-

zioni tra gli attuali ed i precedenti direttori di ruolo. Le altre posizioni acquisite saranno assicurate senza alcun nocumento mediante norme transitorie e la delega al Governo per la regolamentazione della fase di passaggio e del piano di studi, che dovrà essere conforme alle direttive della CEE.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Trasformazione delle scuole di ostetricia
in scuole dirette a fini speciali)*

1. Il diploma di ostetricia si consegue unicamente nelle scuole dirette a fini speciali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il corso di studi ha la durata di tre anni e ad esso si accede con il diploma di scuola secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.

2. Il diploma rilasciato dalle scuole di ostetricia di cui al comma 1 ha valore abilitante per l'esercizio della corrispondente professione ed è l'unico titolo valido per l'accesso al corrispondente livello funzionale del pubblico impiego, nonchè per l'iscrizione al relativo albo professionale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le attuali scuole di ostetricia annesse alle cliniche ed agli istituti universitari e quelle autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate, mediante apposita modifica statutaria, in scuole dirette a fini speciali.

4. Le attuali convenzioni delle scuole autonome con le università restano valide fino alla loro scadenza e le amministrazioni possono stipulare nuove convenzioni con le università cui spetta la vigilanza, secondo le modalità previste dall'ordinamento universitario.

5. Gli attuali direttori di scuole autonome di ostetricia di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono immessi a domanda nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza sulle scuole autonome, di cui conservano la direzione.

6. Ai fini dell'uniformità di ordinamento delle scuole dirette a fini speciali di ostetricia, con decreto del Ministro della pubblica istru-

zione sono dettate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la disciplina dei relativi corsi di studio ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Per l'adozione del predetto decreto il Ministro si avvale di una commissione di esperti composta di rappresentanti dei direttori delle scuole e della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche indicati dalle associazioni di categoria.

7. L'organico della scuola diretta a fini speciali di ostetricia deve prevedere il posto della ostetrica dirigente (maestra ostetrica) con funzione didattica-organizzativa, nonché i posti delle ostetriche assistenti con funzione didattica.

Art. 2.

(Norme transitorie)

1. Le attuali scuole di ostetricia continuano a funzionare in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge fino al completamento dei corsi da parte degli allievi già iscritti.

2. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole autonome che non rinnovino le convenzioni, ove non venga assunto nei corrispondenti ruoli regionali, è inquadrato a domanda nei corrispondenti ruoli organici del personale non docente dell'università, mediante utilizzazione dei posti non coperti su scala nazionale.